ACCORDO CONVENZIONALE

TRA

FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in Genova, Via Peschiera 16, capitale sociale pari a euro, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] (di seguito "**FI.L.S.E.**");

Ε

OPERATORE ECONOMICO [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, "AGGIUDICATARIO") per la quale interviene [•].

FI.L.S.E. e l'Operatore economico aggiudicatario sono, di seguito, denominati anche come "Parti".

PREMESSO CHE

- a) l'art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 istituisce il "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle Regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione;
- b) il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emesso decreto congiunto con il quale sono state definite le modalità procedurali di utilizzo del Fondo ed in particolare con il medesimo atto del 7 agosto 2014 ha provveduto alla ripartizione del Fondo, assegnando alla Regione Liguria complessivamente Euro 2.201.384,32;
- c) Regione Liguria con Legge regionale n. 7 del 9 marzo 2015, all'articolo 16 ha stabilito di concedere le somme assegnate in favore dei residenti delle aree interessate, rimandando a successivo proprio provvedimento l'individuazione delle aree stesse, dell'entità del contributo, dei beneficiari, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- Con proprie deliberazioni di Giunta n. 580 del 21 giugno 2016 e n. 339 del 28 aprile 2017, Regione Liguria ha individuato come aree interessate dal provvedimento l'intero Comune di Portovenere e la Circoscrizione n. 1 del Comune della Spezia. Ha inoltre definito quali beneficiari i soggetti che al 31/12/2016 risultino maggiorenni, residenti nelle aree di cui sopra, possessori di patente di guida in corso di validità e possessori di un auto/motoveicolo. Ha precisando che per ogni nucleo famigliare viene conteggiato un solo veicolo altresì definito di erogare il beneficio sotto forma di "Bonus carburante" tramite l'emissione di una carta prepagata intestata al beneficiario, caricata di una somma che dovrà essere utilizzata entro un termine prestabilito ed utilizzabile per esclusiva finalità di rifornimento dei propri auto/motoveicoli presso distributori di carburanti attraverso un blocco tecnologico della carta medesima.
- e) con Deliberazione di Giunta n. 339 del 28 aprile 2017 Regione Liguria ha inoltre approvato lo schema di Convezione Regione Liguria / FI.L.S.E. per lo svolgimento delle attività dirette alla concessione del "Bonus carburante". La predetta Convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2017 prevede che FI.L.S.E. possa affidare ad uno o più soggetti attività, oggetto del presente Avviso, volte alla realizzazione di alcune parti del progetto;
- f) Regione Liguria con comunicazione del 31 maggio 2017 a FI.L.S.E. ha quantificato in circa 4.800 i nuclei famigliari beneficiari, rimandando a successivo proprio provvedimento l'individuazione

- definitiva dei soggetti, la quantificazione dell'importo del "Bonus Carburante" così come successivamente definito.
- Regione Liguria con atto successivo si riserva di definire le date di avvio e del periodo di ramp up, del periodi di attivazione e del periodo di validità.
- h) In data 10 luglio 2017 FI.L.S.E. ha pubblicato l'Avviso pubblico di cui all'allegato A del presente Accordo Convenzionale, volto alla selezione di un operatore economico che svolga le attività di cui all'Avviso medesimo;
- i) l'operatore economico ha presentato propria offerta corredata dalla documentazione indicata art. 7 dell'Avviso, superando la medesima selezione, giusto provvedimento _____;
- j) in data _____ l'operatore economico è risultato aggiudicatario definitivo della gara di cui al precitato Avviso;
- col presente Accordo Convenzionale le Parti intendono regolare i rapporti tra FI.L.S.E. e l'aggiudicatario per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti scaturenti dall'aggiudicazione medesima, nei termini indicati nel presente Avviso eventualmente integrabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e all'operatività.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse con i relativi allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo Convenzionale; in caso di divergenza, le previsioni dell'Accordo Convenzionale prevarranno sulle premesse ed allegati.

ART. 2 – LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3 - DEFINIZIONI

I termini che cominciano con lettera maiuscola dovranno essere interpretati, sia al singolare sia al plurale, con il significato ad essi attribuito nel presente Accordo Convenzionale, come riportati, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2 dell'Avviso ("Definizioni").

Carta "Bonus carburante": carta di pagamento prepagata che dovrà essere utilizzata per l'erogazione ai beneficiari del contributo spettante, così come previsto dalle richiamate DGR n. 580 del 21 giugno 2016 e DGR n. 337 del 28 aprile 2017. In particolare sulla carta dovrà essere attivato un blocco tecnologico su merchant code specifico in modo tale da consentire l'utilizzo del beneficio esclusivamente per l'acquisto di carburante alla pompa per il cd. "periodo di validità".

Conto dedicato: conto gratuito, intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. – Bonus carburante", sul quale non potranno essere previste spese di ogni natura, ivi comprese imposte e tasse, che sarà attivato dal soggetto aggiudicatario e nel quale verranno accreditate le somme necessarie al caricamento delle carte "Bonus carburante" di cui sopra, sulla base delle domande presentate dai beneficiari all'aggiudicatario.

Beneficiari: la carta "Bonus carburante" è destinata a tutti i soggetti individuati dalle richiamate DGR n. 580 del 21 giugno 2016 e DGR n. 337 del 28 aprile 2017 e così come individuato con successivo apposito provvedimento di Regione Liguria che Fl.L.S.E. provvederà a trasmettere all'aggiudicatario. Tali soggetti riceveranno dall'aggiudicatario il provvedimento di concessione del beneficio ("Allegato C" all'Accordo Convenzionale) dovranno presentare, ai fini del rilascio della carta "Bonus Carburante", specifica richiesta sulla base delle prevista modulistica ("Allegato B" all'Accordo Convenzionale). Ciascun beneficiario potrà

ottenere un'unica carta carburante. I beneficiari complessivi saranno pari a circa 4.800.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, non inferiore a giorni 60 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale tra FI.L.S.E. e l'aggiudicatario, durante il quale l'aggiudicatario medesimo effettuerà la promozione dell'iniziativa, anche in collaborazione con FI.L.S.E.. In tale periodo l'aggiudicatario provvederà a trasmettere gli Allegati B e C all'Accordo Convenzionale ai beneficiari con l'indicazione del periodo di attivazione.

Periodo di attivazione: indica il periodo, immediatamente successivo al periodo di Ramp-up non inferiore a giorni 90 e che sarà comunque definito anche con successivo provvedimento di Regione Liguria che si provvederà a trasmettere, in cui l'aggiudicatario dovrà ricevere dai beneficiari l'Allegato B all'Accordo Convenzionale correttamente compilato e corredato di quanto necessario, finalizzato all'adeguata verifica ed al contestuale rilascio ed attivazione della carta "Bonus carburante".

Periodo di validità: indica il periodo che va dalla data di attivazione della singola carta "Bonus Carburante" sino al termine ultimo del periodo di validità, così come definito con successivo provvedimento di Regione Liguria che si provvederà a trasmettere, e comunque non superiore a 18 mesi dalla conclusione del periodo di attivazione, entro il quale i beneficiari dovranno utilizzare integralmente l'importo del accreditato sulla carta "Bonus carburante" e decorso il quale l'aggiudicatario dovrà provvedere a recuperare l'eventuale contributo non speso da parte dei singoli beneficiari, riaccreditando il "conto dedicato". Decorso il periodo di validità, qualora ritenuto dall'aggiudicatario, il medesimo potrà revocare il blocco tecnologico attivato sulla carta "Bonus carburante" e consentirne il libero utilizzo da parte del beneficiario alle condizioni che vorrà pattuire e comunicare agli stessi, ferma la facoltà da parte del beneficiario di procedere alla restituzione senza oneri della carta medesima.

Importo del "Bonus carburante": somma accreditata dall'aggiudicatario su ogni singola carta "Bonus Carburante" così come quantificato con apposito provvedimento di Regione Liguria che FI.L.S.E. provvederà a trasmettere.

Accordo convenzionale: indica il presente accordo sottoscritto per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti scaturenti dall'aggiudicazione medesima, nei termini indicati nel presente eventualmente integrabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e all'operatività.

Avviso: indica l'Avviso pubblicato da FI.L.S.E. sul sito <u>www.filse.it</u>, in data 10 luglio 2017 con provvedimento del Direttore Generale del 7 luglio 2017.

Aggiudicatario: indica l'operatore economico aggiudicatario a seguito della selezione di cui all'Avviso; **Fondo**: indica il fondo di cui alla lettera B) delle Premesse;

ART. 4 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

Le Parti si danno atto che le finalità del presente Accordo Convenzionale sono l'emissione e le attività connesse alla carta "Bonus carburante". A titolo esemplificativo e non esaustivo l'aggiudicatario si obbliga a:

- a. garantire la propria presenza nel Comune di Portovenere e nel Comune della Spezia Circoscrizione 1, dall'inizio e fino al termine del "periodo di validità" con almeno un ufficio/sportello al pubblico/filiale per Comune interessato;
- b. attivare presso di sé (nel caso di concorrente plurisoggettivo, presso uno dei concorrenti) un "conto dedicato" intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. Bonus carburante" per il quale non potranno essere previste spese di ogni natura, ivi comprese imposte e tasse;
- effettuare la promozione dell'iniziativa, anche in collaborazione con FI.L.S.E. e trasmettere gli Allegati B
 e C al presente Accordo Convenzionale ai beneficiari, così come definiti nelle paragrafo "Definizioni",
 con l'indicazione del periodo di attivazione;
- d. emettere una carta "Bonus carburante" intestata al beneficiario, caricata di una somma che dovrà essere utilizzata entro la fine del periodo di validità esclusivamente con finalità di rifornimento dei

propri auto/motoveicoli presso distributori di carburanti attraverso un blocco tecnologico della carta medesima. La carta "Bonus Carburante" non potrà essere oggetto di eventuale ricarica per tutto il periodo di validità;

- e. comunicare a FI.L.S.E. a mezzo PEC non appena effettuato e comunque entro 30 giorni dal termine del periodo di ramp-up l'avvenuto completamento dell'inoltro ai beneficiari dell'Allegato B al presente Accordo Convenzionale;
- f. comunicare a FI.L.S.E. a mezzo PEC mensilmente, ed entro 30 giorni dal temine del "periodo di attivazione", l'elenco dei nominativi (in formato ".xls") per i quali sono state emesse le carte "Bonus carburante", nonché le somme caricate e le somme residue sul conto dedicato;
- g. bloccare l'operatività della Carta al termine del periodo di validità, recuperando eventuali importi residui sulle medesime;
- h. comunicare a FI.L.S.E. a mezzo PEC entro 30 giorni dal temine del "periodo di validità", l'elenco definitivo dei nominativi (in formato ".xls") con gli eventuali saldi residui presenti sulle rispettive Carte e recuperati e riaccreditati sul Conto dedicato dall'aggiudicatario.
- i. tenere informata FI.L.S.E. su eventuali circostanze rilevanti, di cui venga a conoscenza, che, ai sensi della Disciplina di Riferimento e del D.Lgs. 123/98, possano comportare la revoca dell'Aiuto da parte di FI.L.S.E. mediante comunicazione da inviarsi a FI.L.S.E. senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione;
- j. recuperare e riaccreditare sul "conto dedicato" le somme oggetto di eventuale provvedimento di revoca da parte di FI.L.S.E..

ART. 5 - UTILIZZO DEL CONTO DEDICATO

A seguito dalla sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e comunque, entro la conclusione del periodo di Ramp-Up, FI.L.S.E. sottoscriverà con l'aggiudicatario il conto dedicato intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. – Bonus Carburante" e procederà anche a tranches, su richiesta dell'aggiudicatario al trasferimento del Fondo entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Il Fondo ammonta complessivamente ad Euro 2.201.384,32 (euro duemilioniduecentounomilatrecentoottantaquattro/32) come previsto dalla DGR n. 1219 del 20 dicembre 2016

L'operatore economico aggiudicatario può operare sul conto dedicato per conto di FI.L.S.E. esclusivamente per il caricamento delle carte "Bonus carburante" emesse a favore dei beneficiari. Tale facoltà dell'operatore economico aggiudicatario viene meno al termine del periodo di attivazione.

FI.L.S.E. al termine del periodo di attivazione potrà disporre delle somme residue, fermo restando tale diritto di FI.L.S.E. in qualsivoglia caso per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Accordo convenzionale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre utilizzare il predetto conto dedicato per l'accredito delle somme residue sulla carta "Bonus Carburante" al termine del periodo di utilizzo, o delle somme oggetto di recupero da parte dell'operatore economico medesimo a seguito di provvedimento di revoca da parte di Fl.L.S.E..

ART. 6 - DURATA

La durata e l'efficacia del presente Accordo convenzionale decorrono dalla data di sottoscrizione sino al 15 novembre 2019, fatte salve eventuali proroghe da concordarsi tra FI.L.S.E. e l'aggiudicatario e comunque sino all'esaurimento dei rapporti giuridici scaturenti dal presente Accordo convenzionale.

ART. 7 – RISOLUZIONE

FI.L.S.E. si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo convenzionale in caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario. Si considera grave inadempimento il verificarsi di uno dei seguenti casi non rimediati entro 30 giorni, previa diffida:

- reiterato mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del presente Accordo Convenzionale;
- ingiustificato inadempimento, non dipendente da causa di forza maggiore, da parte dell'aggiudicatario, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo Convenzionale, nei casi sopradetti, sarà comunicata da FI.L.S.E. all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata a.r. e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Relativamente all'obbligo di cui all'articolo 4 lettera a) del presente accordo convenzionale si precisa che le parti sin d'ora concordano che il mancato rispetto del predetto obbligo comporterà – a semplice richiesta A/R da parte di FI.L.S.E. – un risarcimento pari ad Euro 1.000.000, 00 (Euro unmilione/00).

Il presente Accordo Convenzionale potrà altresì essere risolto in caso del successivo venir meno di uno o più requisiti (come previsti all'art. 4 e 5 dell'Avviso) indicati in sede di gara al momento della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale.

ART. 8 — IMPEGNO DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Gli impegni di riservatezza e privacy sono regolati secondo le modalità operative adottate da ciascun Finanziatore, da indicare al presente articolo, e comunque nel rispetto della normativa in vigore.

ART. 9 - VARIE

L'aggiudicatario assume la responsabilità della veridicità delle informazioni che saranno fornite a FI.L.S.E. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo Convenzionale dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Il presente Accordo Convenzionale, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo Convenzionale risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo Convenzionale medesimo.

In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario esplicitati nel presente Accordo Convenzionale non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per l'aggiudicatario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo Convenzionale necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 10 — COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione e/o informazione relativa al presente Accordo Convenzionale dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, ovvero posta elettronica certificata (anche senza firma digitale), e sarà efficace alla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

- (A) a FI.L.S.E.: [•];
- (B) all'aggiudicatario.: [•].

ART. 11— ONERI TRIBUTARI, COSTI E SPESE

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo Convenzionale o comunque connesso all'esecuzione dello stesso è a carico dell'aggiudicatario. Gli oneri relativi alla registrazione del presente Accordo Convenzionale in caso d'uso saranno a carico della parte che vi procede.

ART. 12 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che derivasse a FI.L.S.E. o a Regione dall'applicazione del presente Accordo convenzionale dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Per FI.L.S.E.		
Per l'aggiudicatario		

Allegati:

- a. Avviso ("Allegato A")
- b. Richiesta del beneficiario ("Allegato B")
- c. Provvedimento di concessione del beneficio ("Allegato C")



Avviso pubblico per l'individuazione di un operatore economico con il quale attivare una carta prepagata "Bonus Carburante" funzionale all'attribuzione dei benefici economici per l'acquisto di carburante alla pompa ai soggetti beneficiari, così come previsto dall'art. 45 della L. 99/2009.

1. Premessa

L'art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 istituisce il "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle Regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emesso decreto congiunto con il quale sono state definite le modalità procedurali di utilizzo del Fondo ed in particolare con il medesimo atto del 7 agosto 2014 ha provveduto alla ripartizione del Fondo, assegnando alla Regione Liguria complessivamente Euro 2.201.384,32.

Regione Liguria con Legge regionale n. 7 del 9 marzo 2015, all'articolo 16 ha stabilito di concedere le somme assegnate in favore dei residenti delle aree interessate, rimandando a successivo proprio provvedimento l'individuazione delle aree stesse, dell'entità del contributo, dei beneficiari, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande e dell'erogazione del beneficio economico. Con proprie deliberazioni di Giunta n. 580 del 21 giugno 2016 e n. 339 del 28 aprile 2017, Regione Liguria ha individuato come aree interessate dal provvedimento l'intero Comune di Portovenere e la Circoscrizione n. 1 del Comune della Spezia. Ha inoltre definito quali beneficiari i soggetti che al 31/12/2016 risultino maggiorenni, residenti nelle aree di cui sopra, possessori di patente di guida in corso di validità e possessori di un auto/motoveicolo. Ha – precisando che per ogni nucleo famigliare viene conteggiato un solo veicolo - altresì definito di erogare il beneficio sotto forma di "Bonus carburante" tramite l'emissione di una carta prepagata intestata al beneficiario, caricata di una somma che dovrà essere utilizzata entro un termine prestabilito ed utilizzabile per esclusiva finalità di rifornimento dei propri auto/motoveicoli presso distributori di carburanti attraverso un blocco tecnologico della carta medesima.

La gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dell'intermediario Finanziario, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con lo stesso, le attività di monitoraggio e controllo, ed ogni altra attività connessa all'operatività, se non diversamente specificato, sono affidate a FI.L.S.E., società "in house" di Regione, istituita con L.R. n. 48/1973.

Con Deliberazione di Giunta n. 339 del 28 aprile 2017 Regione Liguria ha inoltre approvato lo schema di Convezione Regione Liguria / FI.L.S.E. per lo svolgimento delle attività dirette alla concessione del "Bonus carburante". La predetta Convenzione – sottoscritta in data 19 maggio 2017 – prevede che FI.L.S.E. possa affidare ad uno o più soggetti attività, oggetto del presente Avviso, volte alla realizzazione di alcune parti del progetto.

Regione Liguria con comunicazione del 31 maggio 2017 a FI.L.S.E ha quantificato in circa 4.800 i nuclei famigliari beneficiari, rimandando a successivo proprio provvedimento l'individuazione definitiva dei soggetti, la quantificazione dell'importo del "Bonus Carburante" così come successivamente definito.

Regione Liguria con atto successivo si riserva di definire Idate di avvio e conclusione dei periodi di ramp up, attivazione e validità della iniziativa e della carta "Bonus carburante". In data 10 luglio 2017 FI.L.S.E. ha pubblicato il presente Avviso.

2. Definizioni

I termini che cominciano con lettera maiuscola dovranno essere interpretati, sia al singolare sia al plurale, con il significato ad essi attribuito nel presente Avviso, come riportati di seguito riportati.

Fl.L.S.E. S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico

Presidenza e Direzione Generale • Piazza De Ferrari, 1 • 16121 Genova • Tel. +39 010 8403303 • Fax +39 010 542335 Sede Legale • Via Peschiera, 16 • 16122 Genova • Tel. +39 010 84031 • Fax +39 010 8394769 • www.filse.it • filse@filse.it • filse@filse.it • filse@filse.it • filse@filse.it • filse@filse.it • filse.filse@filse.it • filse.filse@filse.filse



Carta "Bonus carburante": carta di pagamento prepagata che dovrà essere utilizzata per l'erogazione ai beneficiari del contributo spettante, così come previsto dalle richiamate DGR n. 580 del 21 giugno 2016 e DGR n. 337 del 28 aprile 2017. In particolare sulla carta dovrà essere attivato un blocco tecnologico su *merchant code* specifico in modo tale da consentire l'utilizzo del beneficio esclusivamente per l'acquisto di carburante alla pompa per il cd. "periodo di validità".

Conto dedicato: conto gratuito, intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. – Bonus Carburante", sul quale non potranno essere previste spese di ogni natura, ivi comprese imposte e tasse, che sarà attivato dal soggetto aggiudicatario e nel quale verranno accreditate le somme necessarie al caricamento delle carte "Bonus carburante" di cui sopra, sulla base delle domande presentate dai beneficiari all'aggiudicatario.

Beneficiari: la carta "Bonus Carburante" è destinata a tutti i soggetti individuati dalle richiamate DGR n. 580 del 21 giugno 2016 e DGR n. 337 del 28 aprile 2017 e così come individuato con successivo apposito provvedimento di Regione Liguria che FI.L.S.E. provvederà a trasmettere all'aggiudicatario. Tali soggetti riceveranno dall'aggiudicatario il provvedimento di concessione del beneficio ("Allegato C" all'Accordo Convenzionale) dovranno presentare, ai fini del rilascio della carta "Bonus Carburante", specifica richiesta sulla base delle prevista modulistica ("Allegato B" all'Accordo Convenzionale). Ciascun beneficiario potrà ottenere un'unica carta carburante. I beneficiari complessivi saranno pari a circa 4.800.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, non inferiore a giorni 60 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale tra FI.L.S.E. e l' aggiudicatario, durante il quale l'aggiudicatario medesimo effettuerà la promozione dell'iniziativa, anche in collaborazione con FI.L.S.E.. In tale periodo l'aggiudicatario provvederà a trasmettere gli Allegati B e C all'Accordo Convenzionale ai beneficiari con l'indicazione del periodo di attivazione.

Periodo di attivazione: indica il periodo, immediatamente successivo al periodo di Ramp-up non inferiore a giorni 90 e che sarà comunque definito anche con successivo provvedimento di Regione Liguria che si provvederà a trasmettere, in cui l'aggiudicatario dovrà ricevere dai beneficiari l'Allegato B all'Accordo Convenzionale correttamente compilato e corredato di quanto necessario, finalizzato all'adeguata verifica ed ai contestuali rilascio ed attivazione della carta "Bonus carburante".

Periodo di validità: indica il periodo che va dalla data di attivazione della singola carta "Bonus Carburante" sino al termine ultimo del periodo di validità della Carta stessa, così come definito con successivo provvedimento di Regione Liguria che si provvederà a trasmettere e comunque non superiore a 18 mesi dalla conclusione del periodo di attivazione, entro il quale i beneficiari dovranno utilizzare integralmente l'importo del "Bonus Carburante" accreditato dall'aggiudicatario sulla carta "Bonus carburante" e decorso il quale l'aggiudicatario dovrà provvedere a recuperare l'eventuale contributo non speso da parte dei singoli beneficiari riaccreditando il "conto dedicato". Decorso il periodo di validità, qualora ritenuto dall'aggiudicatario, il medesimo potrà revocare il blocco tecnologico attivato sulla carta "Bonus carburante" e consentirne il libero utilizzo da parte del beneficiario alle condizioni che vorrà pattuire e comunicare agli stessi, ferma la facoltà da parte del beneficiario alla restituzione senza oneri della carta medesima.

Importo del "Bonus carburante": somma accreditata dall'aggiudicatario su ogni singola carta "Bonus Carburante" così come quantificato con apposito provvedimento di Regione Liguria che FI.L.S.E. provvederà a trasmettere.

Accordo convenzionale: indica l'accordo sottoscritto – come da Allegato A al presente Avviso - tra FI.L.S.E. e l'aggiudicatario, per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti scaturenti dall'aggiudicazione medesima, nei termini indicati nel presente Avviso eventualmente integrabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e all'operatività.

Avviso: indica il presente Avviso, pubblicato da FI.L.S.E. sul sito <u>www.filse.it</u>, in data 10 luglio 2017 con provvedimento del Direttore Generale del 7 luglio 2017.



Aggiudicatario: indica l'operatore economico aggiudicatario a seguito della selezione di cui al presente Avviso;

Fondo: indica il fondo di cui alla lettera B) delle Premesse;

3. Oggetto della procedura

La procedura si propone di selezionare l'operatore economico che avrà presentato il minor costo per l'emissione di una carta "Bonus carburante" e per la gestione delle ulteriori attività così come meglio dettagliate al punto 5 bis "Obblighi dell'aggiudicatario" del presente Avviso. La durata ed efficacia dell' Accordo convenzionale sottoscritto tra FI.L.S.E. e l'aggiudicatario decorrono dalla data di sottoscrizione del medesimo e sino al 15 novembre 2019, fatte salve eventuali proroghe da concordarsi tra FI.L.S.E. e l'aggiudicatario stesso e comunque sino all'esaurimento dei rapporti giuridici scaturenti dal presente Accordo convenzionale. La carta di pagamento "Bonus Carburante" sarà riservata per le finalità e nelle modalità di cui al presente Avviso ai Beneficiari per il "periodo di validità".

4. Operatori Economici ammessi a partecipare

Possono partecipare al presente Avviso i seguenti intermediari Finanziari di cui all'art.114 bis del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n.385/1993 e s.m.i.):

- Banche comunitarie ed italiane;
- Istituti di Moneta Elettronica;
- Poste Italiane.

Tali soggetti devono avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri. Il possesso dei sopradetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

In caso di concorrente plurisoggettivo, ciascuno dei componenti dovrà essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

5. Requisiti di partecipazione

Ciascuno degli Operatori economici di cui al precedente punto 4 dovrà dichiarare mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, quanto segue:

- essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente Avviso anche con particolare riferimento a quanto previsto al successivo articolo 5 bis "Obblighi dell'aggiudicatario";
- di possedere la qualifica ai sensi del precedente punto 4 per poter essere ammesso alla presente procedura.

In caso di concorrente plurisoggettivo, ciascuno dei componenti dovrà essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

In esito alla procedura e comunque prima della sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale, è facoltà di FI.L.S.E. chiedere e/o acquisire la prova dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova del possesso non venga fornita o venga fornito in modo incompleto, non si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale e si procederà con l'Operatore secondo classificato. Le dichiarazioni relative a condizioni o requisiti degli operatori economici concorrenti devono essere sottoscritte da persone legittimate a rappresentare gli operatori stessi ai fini di tali atti. In particolare, possono essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, anche da procuratori. In quest'ultimo caso, occorre inserire all'interno della "busta A" la relativa procura in copia autentica o, in alternativa, copia del certificato CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del procuratore.



Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o da associarsi le sopra richiamate dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun componente che costituisce o che costituirà il RTI.

5 bis Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga a:

- a) garantire la propria presenza nel Comune di Portovenere e nel Comune della Spezia Circoscrizione 1, dall'inizio e fino al termine del "periodo di validità" con almeno un ufficio/sportello al pubblico/filiale per Comune interessato.
- b) Attivare presso di sé (nel caso di concorrente plurisoggettivo, presso uno dei concorrenti) un "conto dedicato" intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. Bonus carburante" per il quale non potranno essere previste spese di ogni natura, ivi comprese imposte e tasse;
- c) effettuare la promozione dell'iniziativa, anche in collaborazione con FI.L.S.E. e trasmettere gli Allegati B e C all'Accordo Convenzionale ai beneficiari, così come definiti nelle paragrafo "Definizioni", con l'indicazione del periodo di attivazione;
- d) emettere una carta "Bonus carburante" intestata al beneficiario, caricata di una somma che dovrà essere utilizzata entro la fine del periodo di validità esclusivamente con finalità di rifornimento dei propri auto/motoveicoli presso distributori di carburanti attraverso un blocco tecnologico della carta medesima. La carta "Bonus Carburante" non potrà essere oggetto di eventuale ricarica per tutto il periodo di validità;
- e) comunicare a FI.L.S.E. a mezzo PEC non appena effettuato e comunque entro 30 giorni dal termine del periodo di ramp-up l'avvenuto completamento dell'inoltro ai beneficiari dell'Allegato B all'Accordo Convenzionale;
- f) comunicare a FI.L.S.E. a mezzo PEC mensilmente, ed entro 30 giorni dal temine del "periodo di attivazione", l'elenco dei nominativi (in formato ".xls") per i quali sono state emesse le carte "Bonus carburante", nonché le somme caricate e le somme residue sul conto dedicato;
- g) bloccare l'operatività della Carta al termine del periodo di validità, recuperando eventuali importi residui sulle medesime;
- h) comunicare a FI.L.S.E. a mezzo PEC entro 30 giorni dal temine del "periodo di validità", l'elenco definitivo dei nominativi (in formato ".xls") con gli eventuali saldi residui presenti sulle rispettive Carte e recuperati e riaccreditati sul Conto dedicato dall'aggiudicatario;
- i) tenere informata FI.L.S.E. su eventuali circostanze rilevanti, di cui venga a conoscenza, che, ai sensi della Disciplina di Riferimento e del D.Lgs. 123/98, possano comportare la revoca dell'Aiuto da parte di FI.L.S.E. mediante comunicazione da inviarsi a FI.L.S.E. senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione; recuperare e riaccreditare sul "conto dedicato" le somme oggetto di eventuale provvedimento di revoca da parte di FI.L.S.E..

FI.L.S.E. si riserva di verificare l'adempimento dei sopraccitati obblighi anche con l'ausilio di apposite dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6. Importo a base di gara e specifiche tecniche minime dell'offerta

L'importo a base di gara è pari ad Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) (iva ed altri oneri, se dovuti, inclusi) calcolato considerando un costo unitario pari ad euro 7,00 (euro sette/00) per ciascun beneficiario (che si ricorda, come da premessa, essere stimati in circa 4.800) omnicomprensivo per tutte le attività di cui al presente Avviso. Le offerte dovranno essere presentate con riferimento al costo unitario di cui sopra, avendo cura di esprimere il valore in termini assoluti, fino al secondo decimale.



Potranno essere presentate esclusivamente offerte confermative e/o migliorative rispetto a tale costo unitario fino ad un costo pari ad Euro 0,00 (euro zero/00). Non sono ammesse offerte a rialzo, plurime, condizionate, né indeterminate.

L'offerta dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- prevedere l'attivazione di un "conto dedicato" intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. Bonus Carburante" per il quale non potranno essere previste spese di ogni natura, ivi comprese imposte e tasse;
- comprendere l'emissione e la gestione della Carta "Bonus Carburante" per il "periodo di validità";
- garantire l'abbinamento della Carta "Bonus Carburante" ad almeno un circuito nazionale che ne consenta l'accettazione quale strumento di pagamento su tutto il territorio nazionale, ma esclusivamente per l'acquisto di carburante alla pompa;
- prevedere il supporto a FI.L.S.E. per le attività di gestione dell'iniziativa come meglio dettagliate nell'Accordo Convenzionale (Allegato A al presente Avviso).

7. Modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti interessati, dovranno far pervenire a pena di esclusione entro il termine fissato nelle **ore 12.00 del 1 Settembre 2017**, la propria offerta in plico sigillato, a mezzo posta raccomandata o a mano, presso la FI.L.S.E. S.p.A Piazza De Ferrari, 1 – 6° Piano 16121 Genova.

Il plico dovrà recare il nominativo del mittente e la seguente dicitura:

Offerta per attivazione della Carta "Bonus Carburante"

Il plico dovrà contenere due buste, anche esse sigillate e firmate sui lembi, recanti rispettivamente :

- 1. "Documentazione amministrativa" contenente le dichiarazioni e documenti di cui al precedente punto 5;
- 2. "Offerta Economica" contenente l'offerta economica debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

8. Criteri di affidamento

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio del minor costo unitario rispetto al costo unitario di cui al precedente punto 6.

9. Procedura

Conclusasi tale attività, intendendosi terminata la fase della Procedura per la formazione di una graduatoria, il Responsabile del Procedimento provvederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara al primo classificato ed avviare le verifiche formali ai fini di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo Convenzionale. Qualora gli esiti dei controlli fossero negativi, si procederà ad aggiudicare provvisoriamente il secondo classificato ed avviare i relativi controlli.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di unica offerta regolare presentata.(questa era la precedente)

Nella seduta pubblica del **4 Settembre 2017 alle ore 9.00**, che si terrà presso la FI.L.S.E. S.p.A Piazza De Ferrari, 1 – 6° Piano 16121 Genova, si procederà all'apertura delle buste pervenute ed alla verifica della Documentazione amministrativa presentata. In esito all'attività di cui sopra si provvederà all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica, si procederà alla lettura dei ribassi e si procederà alla redazione della graduatoria. Il Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

Conclusasi tale attività, intendendosi terminata la fase della Procedura per la formazione di una graduatoria, il Responsabile del Procedimento in seduta pubblica formulerà la proposta di aggiudicazione al primo classificato e la trasmetterà alla Stazione Appaltante, che procederà alla



relativa approvazione a seguito di opportuna verifica secondo l'ordinamento di FI.L.S.E..

Al fine dell'aggiudicazione, nel caso di offerte con uguale ribasso si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Al fine di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo Convenzionale verranno avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario. Qualora gli esiti dei controlli fossero negativi, si procederà con l'aggiudicazione al secondo classificato e con la verifica in ordine al possesso dei requisiti. Qualora gli esiti anche per il secondo classificato fossero negativi, si procederà con l'aggiudicazione al soggetto classificatosi successivamente e con la verifica in ordine al possesso dei requisiti, e così via.

10. Disposizioni varie

FI.L.S.E. si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non procedere all'aggiudicazione e/o di revocarla, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti. Si applica l'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc sono sostenute interamente dall'Operatore economico aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia dei dati personali"), i dati conferiti dall'Operatore economico saranno trattati da FI.L.S.E. S.p.A. anche con mezzi informatici ed esclusivamente per le finalità della presente procedura.

Il Responsabile del procedimento è il Signor Walter Bertini.

Il Direttore Generale (Dott. Ugo Ballerini)

FAC SIMILE - Modulo Richiesta del beneficiario

<u>"Allegato B"</u>

			Spett.le	
			(aggiud	licatario)
Oggetto: richiesta di rilasci	o ed attivazione dell	la carta "Bonı	us carburante".	
Il sottoscritto (di si a (di si dell'agevolazione di euro provvedimento di FI.L.S.E. beneficiario medesimo), pa e della conseguente decad 445/2000) sotto la propria	seguito "beneficiario (in lettere) cor S.p.A. sotto forma rimenti caricata, con lenza dai benefici e	o") in quanto n il provvedi di Carta "Bor isapevole del	o individuato da Reg mento n de nus Carburante" (cart le sanzioni penali in ca	gione come beneficiario I, concesso con il a prepagata intestata al aso di dichiarazioni false
		DICHIARA		
come pubblicato sul delibera di concessio di essere in possesso	sito internet <u>www.f</u> ne medesima; di patente di guida i	filse.it) nonch n corso di vali	é di essere stato des	Regione Liguria (così tinatario di conseguente Bando attuativo)
		richiede		
il rilascio e l'attivazione dell cui al provvedimento di FI.L			ırante", nonché il cario	camento di euro di
ad utilizzare tale somma r Carburante" sino al giorno di rifornimento dei propri a	(i	indicare il ten	nine stabilito da Regio	
Fermo restando che dalla d validità stabilito da Regio consapevole che a decorre "Bonus carburante" cesse la(aggiudicatario) e	one) la carta "Bon ere dal giorno rà ogni validità e s	us Carburant (ind arà non più	e" non potrà essere icare il temine stabili operativa, fatto salvo	e oggetto di ricarica e to da Regione), la carta
		orizza sin d'o		
FI.L.S.E. e(ag concessione della carta "I medesima, ivi compreso qu Autorizza inoltre la Carburante" medesima no oggetto di revoca da parte d	Bonus carburante", anto necessario l'evo (aggiudicatario) a r n eventualmente u	nonché le ir entuale recup ecuperare le	nformazioni necessari ero delle somme accre somme residue pres	e per la gestione della editate. senti sulla carta "Bonus
Luogo e data,			Firma	

FAC SIMILE - Provvedimento di concessione del beneficio

"Allegato C"

Gent.le Si.ra/Egr.sig. Indirizzo

Oggetto: Concessione di agevolazione della carta "Bonus Carburante" ai sensi delle DGR n. 580 del 21 giugno 2016 e DGR n. 337 del 28 aprile 2017 e della nota di Regione del... (prot. Fl.L.S.E. n.......del.......).

Il Direttore Generale

Visto L'art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 istituisce il "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle Regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione";

Visto il decreto congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico con il quale sono state definite le modalità procedurali di utilizzo del Fondo ed in particolare con il medesimo atto del 7 agosto 2014 ha provveduto alla ripartizione del Fondo, assegnando alla Regione Liguria complessivamente Euro 2.201.384,32;

vista la Legge regionale n. 7 del 9 marzo 2015, che all'articolo 16 ha stabilito di concedere le somme assegnate in favore dei residenti delle aree interessate, rimandando a successivo proprio provvedimento l'individuazione delle aree stesse, dell'entità del contributo, dei beneficiari, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande e dell'erogazione del beneficio economico.

Viste le deliberazioni di Giunta n. 580 del 21 giugno 2016 e n. 339 del 28 aprile 2017, con le quali Regione Liguria ha individuato come aree interessate dal provvedimento l'intero Comune di Portovenere e la Circoscrizione n. 1 del Comune della Spezia definendo inoltre "beneficiari" i soggetti che al 31/12/2016 risultavano maggiorenni, residenti nelle aree di cui sopra, possessori di patente di guida in corso di validità e possessori di un auto/motoveicolo e precisando che per ogni nucleo famigliare viene conteggiato un solo veicolo;

visto che nelle sopracitate deliberazioni è stato definito di erogare il beneficio sotto forma di "Bonus carburante" tramite l'emissione di una carta prepagata intestata al beneficiario, caricata di una somma che dovrà essere utilizzata entro un termine prestabilito ed utilizzabile per esclusiva finalità di rifornimento dei propri auto/motoveicoli presso distributori di carburanti attraverso un blocco tecnologico della carta medesima;

visto che la gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dell'intermediario Finanziario, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con lo stesso, le attività di monitoraggio e controllo, ed ogni altra attività connessa all'operatività, se non diversamente specificato, sono affidate a FI.L.S.E., società "in house" di Regione, istituita con L.R. n. 48/1973;

visto che con Deliberazione di Giunta n. 339 del 28 aprile 2017 Regione Liguria ha inoltre approvato lo schema di Convezione Regione Liguria / Fl.L.S.E. per lo svolgimento delle attività dirette alla concessione del "Bonus carburante" e che la predetta Convenzione – sottoscritta in data 19 maggio 2017 – prevede che Fl.L.S.E. possa affidare ad uno o più soggetti attività, oggetto del presente Avviso, volte alla realizzazione di alcune parti del progetto.

Visto che, a seguito dell'Avviso pubblicato da FI.L.S.E. sul sito <u>www.filse.it</u>, in data 10 Luglio 2017 con provvedimento del Direttore Generale del 6 Luglio 2017, FI.L.S.E. medesima ha individuato(operatore economico aggiudicatario) con il quale attivare una carta prepagata "Bonus Carburante" funzionale all'attribuzione dei benefici economici per l'acquisto di carburante alla pompa ai soggetti beneficiari, così come previsto dall'art. 45 della L. 99/2009.

Visto il provvedimento di Regione n Del con il quale Regione Liguria ha individuato in via definitiva i soggetti beneficiari e la quantificazione dell'importo del "Bonus Carburante", conseguentemente

FAC SIMILE - Provvedimento di concessione del beneficio

"Allegato C"

decide

di concedere a (nato ail
Al fine del rilascio e dell'attivazione della carta "Bonus Carburante" dovrà essere presentata a(aggiudicatario), entro e non oltre il(indicare il cd. "periodo di attivazione"), specifica richiesta utilizzando il modulo allegato alla presente ("richiesta del beneficiario") e sottoscrivendo la necessaria modulistica bancaria.
Tale somma deve essere utilizzata nel cd. "periodo di validità", ovvero dalla data del rilascio della carta "Bonus Carburante" da parte della(indicare l'aggiudicatario) sino al giorno(indicare il temine stabilito da Regione) per esclusiva finalità di rifornimento dei propri auto/motoveicoli presso distributori di carburanti.
Dalla data del rilascio sino al giorno (indicare il temine del periodo di validità stabilito da Regione) la carta "Bonus Carburante" non potrà essere oggetto di ricarica.
A decorrere dal giorno (indicare il temine stabilito da Regione), la carta "Bonus carburante" cesserà ogni validità e sarà non più operativa, fatto salvo diverse pattuizioni tra la(aggiudicatario) e il beneficiario, non costituenti agevolazione.
In ogni caso le somme presenti sulla carta "Bonus Carburante" medesima non eventualmente utilizzate entro il (termine del periodo di validità) saranno recuperate dalla(aggiudicatario).
Contro il presente provvedimento nel caso ritenesse lesi i propri diritti, potrà presentare ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
Genova,
Il Direttore Generale (Dott. Ugo Ballerini)

(copia del provvedimento pubblicato sul sito <u>www.filse.it</u> – sezione trasparenza)